SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Istituto nazionale di statistica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 maggio 2024, n. **65**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (di seguito denominati le «Parti»);

Considerando che entrambi sono parti della Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni Culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;

Ricordando che entrambi sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017;

Intenzionati a consolidare ulteriormente la reciproca cooperazione cinematografica;

Consapevoli che la cooperazione cinematografica contribuisca allo sviluppo delle relazioni culturali tra Italia e Serbia;

Convenendo sulla necessità di aggiornare il quadro regolamentare della cooperazione cinematografica e tenendo conto della normativa sull'industria cinematografica applicabile nei rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

a) «Coproduzione»: opera cinematografica o audiovisiva di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, indipendentemente dal genere (fiction, animazione, documentario), in conformità con le leggi e i regolamenti di ciascuna delle Parti;

b) «Coproduttore»: impresa di produzione cinematografica o audiovisiva, così come viene definita dalla legislazione e regolamentazione nazionale di ciascuna delle Parti;

c) «Autorità competente»: le Autorità responsabili dell'applicazione del presente Accordo che sono:

per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;

per il Governo della Repubblica di Serbia: il Ministero della Cultura ed il Centro Cinematografico della Serbia.

Articolo 2

Benefici

1. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo sono ritenute «opere nazionali» in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti.

2. Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione e regolamentazione applicabili nel territorio delle Parti. Le Autorità competenti delle Parti si comunicheranno l'elenco completo di tali benefici.

3. I suddetti benefici sono concessi a ciascun coproduttore unicamente dal proprio Paese.

4. I suddetti benefici saranno concessi solo al progetto di una coproduzione presentato da coproduttori con buona capacità tecnica e finanziaria e significativa esperienza professionale.

Articolo 3

Approvazione dell'Istanza

1. Alle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo, le Autorità competenti delle Parti riconoscono lo status di coproduzione purché i coproduttori non siano legati da comune gestione o controllo.

2. Le Autorità competenti delle Parti si scambiano ogni utile informazione in merito all'accettazione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle istanze per il riconoscimento della coproduzione.

3. Prima di respingere un'istanza volta al riconoscimento della coproduzione, le Autorità competenti delle Parti devono consultarsi.

Articolo 4

Allegato

Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono osservare le procedure previste dalle Parti e soddisfare le condizioni fissate nell'Allegato al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

Partecipazione e riprese

1. I componenti del personale artistico e tecnico che partecipano alla coproduzione devono essere cittadini delle Parti o, relativamente alla Repubblica Italiana, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. I soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia possono partecipare, nel rispetto della normativa ivi vigente.

2. Qualora la coproduzione lo richieda, in casi eccezionali, le Autorità competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo la partecipazione di personale artistico e tecnico che non rientri nelle condizioni previste al comma 1.

3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate nel territorio dei paesi coproduttori.

4. In casi eccezionali, se la sceneggiatura lo richiede, le Autorità competenti delle Parti possono autorizzare di comune accordo le riprese in un ambiente naturale o in un interno dal vero nel territorio di un altro Paese.

Articolo 6

Apporti finanziari

1. Gli apporti finanziari dei coproduttori di entrambe le Parti possono coprire i costi totali di ciascuna coproduzione da una quota minima del 20% (venti per cento) ad una massima dell'80% (ottanta per cento). Gli apporti finanziari devono comprendere un'effettiva partecipazione tecnica, creativa e artistica proporzionale alla partecipazione finanziaria.

2. Le Autorità competenti possono, in via eccezionale e di comune accordo, approvare la riduzione della quota minima di partecipazione finanziaria al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore serbo sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 7

Pellicole originali e lingue

1. Le coproduzioni devono essere realizzate e doppiate o sottotitolate per essere distribuite nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia. La maggior parte

del lavoro sarà svolto solitamente nel paese del coproduttore che fornisce il maggior apporto finanziario ma le Autorità competenti possono concordare altre modalità.

2. Ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che viene depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.

3. Ciascuna «coproduzione» deve avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano ed in serbo. La versione italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana, mentre la versione serba deve essere realizzata nella Repubblica di Serbia.

Articolo 8

Agevolazioni

Le Parti agevolano l'importazione e l'esportazione del materiale necessario per la realizzazione delle opere coprodotte. Ciascuna Parte, all'interno del proprio territorio, agevola la circolazione e la permanenza del personale artistico e tecnico impegnato nelle coproduzioni.

Articolo 9

Identificazione delle coproduzioni

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale delle opere coprodotte devono identificare che si tratti di una coproduzione italo-serba o serbo-italiana.

Articolo 10

Distribuzione dei proventi

La distribuzione dei proventi derivanti dalle coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo deve essere proporzionale agli apporti finanziari di ciascun produttore.

Articolo 11

Coproduzioni multilaterali

l. Le Autorità competenti delle Parti possono approvare, di comune accordo, la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia e di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.

2. L'apporto finanziario dei coproduttori non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non può superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Articolo 12

Commissione Mista

1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da un pari numero di rappresentanti delle Autorità competenti nonché da esperti.

2. La Commissione Mista si riunisce di norma una volta ogni due anni, alternativamente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Serbia o in un altro Paese scelto congiuntamente dalle Autorità competenti. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche significative intervenute nella normativa nazionale dell'una o dell'altra Parte in materia cinematografica o dell'audiovisivo o qualora le Parti incontrino difficoltà rilevanti ad applicare il presente Accordo.

3. La Commissione Mista valuta l'esistenza di un equilibrio complessivo tra il numero delle coproduzioni, dell'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecnico-artistiche.

4. Qualora la Commissione Mista accerti degli squilibri, determina le misure necessarie al fine di ristabilire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorità competenti.

Articolo 13

Esportazione delle coproduzioni

1. Nel caso in cui una coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo venga esportata in un altro Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche o audiovisive, la coproduzione è normalmente esportata dal Paese con quota maggioritaria di partecipazione.

2. In caso di coproduzioni con partecipazione paritaria, la coproduzione è esportata dal Paese che offre condizioni migliori.

3. Nel caso non sia possibile stabilire quale Parte offra condizioni migliori, la coproduzione dovrà essere esportata dal Paese di cui il regista è cittadino o residente.

Articolo 14

Festival Internazionali

1. Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono solitamente presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

2. Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista è cittadino.

Articolo 15

Controversie

1. Eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Accordo vengono risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.
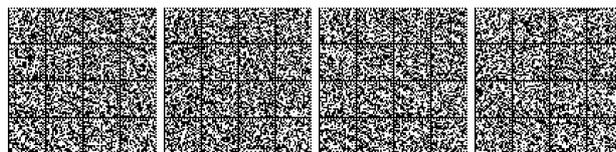
2. Eventuali controversie tra coproduttori sono disciplinate dal punto 3.k delle Norme di Procedura fissate nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine.

2. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta.

3. Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere.

4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo.

5. Il presente Accordo trova applicazione in conformità alle legislazioni italiana e serba, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea.

6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana
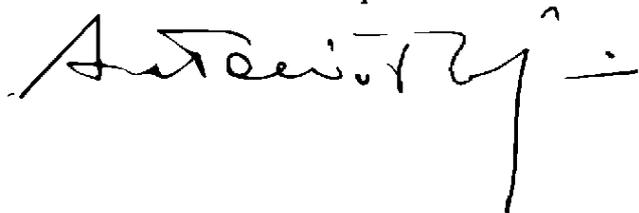
Per il Governo della Repubblica di Serbia
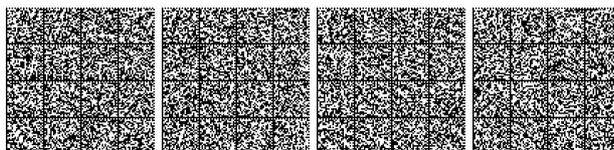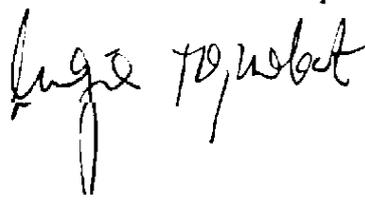
AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The Government of the Italian Republic and the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "the Parties");

Considering that they are both parties to the Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, done at Paris on 20 October 2005;

Recalling that they are both parties to the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-production done at Rotterdam on 30 January 2017;

Willing to further strengthen cinematographic cooperation between them;

Conscious that film cooperation contributes to the development of cultural relations between Italy and Serbia;

Acknowledging the need to update the legal framework of cinematographic cooperation and taking into account the film industry regulations applicable in their territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definition

For the purposes of this Agreement, the following expressions shall have the meanings assigned to them:

a) **"Co-production"**: cinematographic or audiovisual works of any length and on any support, regardless of its genre (fiction, animation, documentary), in accordance with the laws and regulations of each Party;

b) **"Co-producer"**: film or audiovisual production company as defined by the national laws and regulations of each Party;

c) **"Competent Authority"**: the Authorities responsible for the implementation of this Agreement, which are:

- for the Government of the Italian Republic: the Ministry of Culture - Directorate-General for Cinema and Audiovisual;

- for the Government of the Republic of Serbia: the Ministry of Culture and the Film Center of Serbia;

ARTICLE 2
Benefits

1. Co-productions under this Agreement shall be deemed "national works'" in accordance with the applicable laws and regulations in the territory of the Parties.

2. Co-productions under this Agreement shall enjoy all the benefits derived from the applicable laws and regulations in the territory of the Parties. The competent Authorities of the Parties shall communicate each other the complete list of benefits.
3. These benefits are granted to each co-producer only by its Country of nationality.
4. These benefits will be granted only to a co-production project submitted by co-producers with good technical and financial capacity and relevant professional experience.

ARTICLE 3
Approval of the Application

1. The competent Authorities of the Parties shall recognize the co-production status to each Co-production work created under the terms of this Agreement as long as the co-producers are not linked by common management or control.
2. The competent Authorities of the Parties shall exchange all relevant information regarding the acceptance, rejection, modification or withdrawal of applications for co-production status.
3. Before rejecting an application for co-production status, the competent Authorities of the Parties shall consult each other.

ARTICLE 4
Annex

Applications for co-production status shall follow the procedures defined by the Parties and meet the conditions set out in the Annex to this Agreement, which is an integral part thereof.

ARTICLE 5
Personnel and Locations

1. Artistic and technical personnel participating in the co-production shall be nationals of the Parties or, as for the Italian Party, nationals of another Member States of the European Union. Long-term residents in the Italian Republic or the Republic of Serbia may participate according to the legislation in force therein.
2. In exceptional cases, when the co-production so requires, the competent Authorities may jointly allow the participation of artistic and technical personnel who does not meet the requirements specified in paragraph 1.
3. Studio filming shall be carried out in the territory of the co-producing Countries.
4. In exceptional cases, when the script so requires, the competent Authorities may jointly authorize filming in a natural décor or in a real life interior in the territory of a third Country.

ARTICLE 6

Financial contributions

1. The total costs of each co-production may be covered by financial contributions of the co-producers of both Parties from 20% (twenty percent) to 80% (eighty percent).The financial contributions shall include an effective technical, creative and artistic participation proportional to the financial participation.
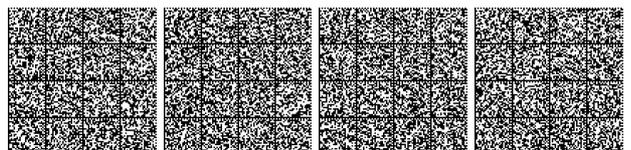
2. Exceptionally, the competent Authorities, by mutual consent, may approve the reduction up to 10% (ten percent) of the lowest financial contribution of the total cost of the co-production, referred to in paragraph 1.
3. If the Italian co-producer or the Serbian co-producer aggregates two or more production companies, the participation quota of each company shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 7
Original film and languages

1. Co-productions shall be produced and dubbed or subtitled in order to be released in the Italian Republic and in the Republic of Serbia. The majority of the work will normally be carried out in the country of the co-producer which provides the major financial contribution but the competent Authorities may mutually endorse other arrangements.
2. Each co-producer owns, pro-quota, the first completed version which shall be deposited, in joint name, in a jointly-agreed-upon laboratory to which each co-producer shall have access. The laboratory shall be located in the territory of one of the Parties. In exceptional cases, the competent Authorities may authorize the use of a laboratory located in a third Country.
3. Every co-production shall have at least two versions, respectively in Italian and Serbian. The Italian version shall be made in the Italian Republic, while the Serbian version shall be made in the Republic of Serbia.

ARTICLE 8
Facilitations

The Parties shall facilitate the import and export of materials necessary for the realization of co-production works. Each Party, within its territory, shall facilitate the movement and the stay of artistic and technical personnel working on co-productions.

ARTICLE 9
Identification of co-productions

All credits, trailers, publications and promotional material on co-productions works shall clearly state that it is an Italian-Serbian or a Serbo-Italian co-production.

ARTICLE 10
Revenues distribution

The distribution of the revenues arising from the co-productions realized under this Agreement shall be proportional to the financial contributions of each co-producer.

ARTICLE 11
Multilateral co-productions

1. The competent Authorities may approve, by mutual consent, the realization of international co-productions between producers of the Italian Republic and of the Republic of Serbia and one or more third Countries with which one or both Parties have a film and/or an audiovisual co-production agreement.
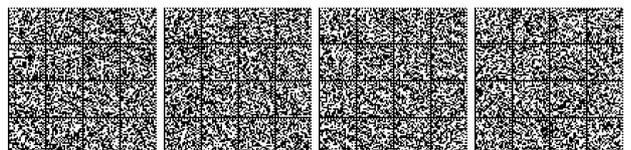
2. The financial contribution of the co-producers shall not be less than 10% (ten percent) and the majority shall not be more than 70% (seventy percent) of the total cost of realization of every co-production. If a co-producer aggregates more than one company, the participation quota of each of the companies shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 12
Joint Commission

1. In order to facilitate the implementation of this Agreement, the Parties establish a Joint Commission composed of an equal number of representatives of the competent Authorities and experts.
2. The Joint Commission shall meet in principle once every two years, alternately in the Italian Republic and in the Republic of Serbia or in another third Country jointly chosen by the competent Authorities. Extraordinary meetings shall be convened at the request of one or both the competent Authorities, especially in case of significant changes in the national legislation of one or both Parties relating to cinema or audiovisual or if the Parties encounter serious difficulties in the implementation of the present Agreement.
3. The Joint Commission shall assess the existence of a comprehensive balance among the number of co-productions, the amount of investments of the co-producers and the technical and artistic participations.
4. In case the Joint Commission ascertains any unbalance, it shall determine the necessary measures to re-establish such balance and submit them to the approval of the competent Authorities.

ARTICLE 13
Export of Co-productions

1. In case a co-production made under this Agreement is exported to a third Country where the import of film or of audio-visual works is bound by quotas, the co-production shall generally be exported by the Party that has majority quota of participation.
2. In cases of co-productions with equal participation, the co-production shall be exported by the Party that offers better conditions.
3. In case is not possible to establish which Party offers better conditions, the co-production shall be exported by the Party of which the director is a national or resident.

ARTICLE 14
International Festivals

1. Co-productions realized under this Agreement shall normally be presented at international festivals by the majority co-producer.
2. Co-productions with equal participation shall be presented by the Party of which the director is a national.
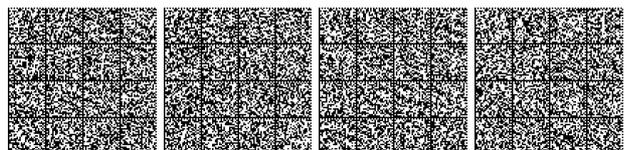
ARTICLE 15
Disputes

1. Any disputes in the interpretation and/or application of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
2. Any disputes between co-producers shall be governed by paragraph 3.k of the Rules of Procedure set out in the Annex of this Agreement.

ARTICLE 16
Entry into force

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicate each other the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.
2. This Agreement may be amended at any time, in writing, with the mutual consent of the Parties. The amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article. Amendments to the Annex can be made in a simplified procedure through Exchanges of Note by diplomatic channels and they shall enter into force on the date of receipt of the response Note.
3. This Agreement shall remain valid for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for further periods of 5 (five) years unless one of the Parties notifies the other of its intention to terminate it within 6 (six) months prior to the intended date of expiration.
4. The termination of the Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Parties in connection with the projects initiated under this Agreement.
5. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Serbian legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, with the obligations arising from its membership of the European Union.
6. The present Agreement replaces and repeals the Agreement on Film Relations between the Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, done at Rome on 20 January 1968.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Belgrade on 21 March 2023 ~~in the year 2022~~ in two originals, each in the Italian Serbian, and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Serbia

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate ad entrambe le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le domande devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua serba per la Repubblica di Serbia:

1. la sceneggiatura del film;

2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita o in mancanza, un'opzione valida;

3. una copia del contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti che deve specificare:

a) il titolo dell'opera, almeno provvisorio;

b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

c) il nome del regista (è opportuna una clausola di salvaguardia per la sua sostituzione);

d) il budget dell'opera;

e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

f) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

g) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera, in proporzione ai propri rispettivi apporti;

h) una clausola che stabilisca le condizioni degli accordi finanziari tra i coproduttori:

nel caso in cui le Autorità competenti dell'una o dell'altra Parte non approvino l'istanza una volta esaminato l'incartamento completo;

nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;

i) una clausola che stabilisca le misure da adottare se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;

j) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione di copertura a «tutti i rischi di produzione» ed a «tutti i rischi per il materiale originale di produzione»;

k) una clausola che stabilisca la procedura da adottare per la risoluzione di ogni controversia tra coproduttori che non possa essere risolta in via amichevole;

l) la data approssimativa dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione.

4. il piano finanziario;

5. l'elenco del personale artistico e tecnico con l'indicazione delle nazionalità e degli incarichi e, relativamente agli attori, i ruoli a loro assegnati;

6. il piano di lavorazione;

7. la sinossi;

8. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti di entrambe le Parti possono richiedere, ad integrazione, ulteriori documenti e precisazioni necessari.

Al contratto di coproduzione originale depositato possono essere apportate modifiche contrattuali, previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti prima che la coproduzione venga ultimata.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti devono reciprocamente informarsi delle proprie decisioni, allegando una copia della documentazione. Di norma, l'Autorità competente del coproduttore maggioritario è la prima ad informare la decisione assunta.
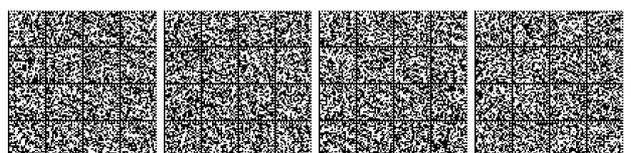
ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications to enjoy the benefits of co-productions under this Agreement shall be submitted to both the competent Authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation, if possible simultaneously.

The applications shall include the following documents, in Italian language for the Italian Republic and in Serbian language for the Republic of Serbia:

1. the script of the film;
2. a proof that the property of the copyrights for the film adaptations has been legally acquired, or if not, a valid option;
3. a copy of the co-production contract signed with reservation for approval by the competent Authorities of both Parties, which shall specify:
   a) the title of the work, at least temporary;
   b) the name of the author of the subject or of the adaptor, if it is a subject drawn from a literary source;
   c) the name of the director (a safeguard clause is valid for his replacement);
   d) the budget of the work;
   e) the amount of the financial contribution of the co-producers;
   f) the distribution of the revenues and markets;
   g) the commitment of the co-producers to participate in any possible expenses surplus or to benefit from the economy regarding the cost of the work, in proportion to their respective contributions;
   h) a clause setting out the conditions of the financial settlement between the co-producers:
      if the competent Authorities of one or other Party shall not grant approval of the application after examining the complete file;
      if the competent Authorities do not authorize the public screening of the co-production in the territory of the one or the other Party;
   i) a clause which establishes the measures to adopt if one of the co-producers fails to fully comply with the terms established in the co-production contract;
   j) a clause that requires the majority co-producer to sign an insurance policy covering "all production risks" and "all original material production risks";
   k) a clause establishing the applicable procedure for resolving any dispute between co-producers that cannot be resolved amicably;
   l) the approximate date of beginning of the filming or of the main work on animation.
4. the financing plan;
5. the list of the artistic and technical personnel indicating nationalities and roles and, in the case of performers, the roles they are to play;
6. the shooting plan;
7. the synopsis;
8. the distribution contract, if signed.
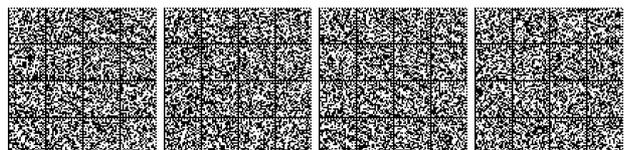
The competent Authorities of both Parties may require, in addition, any necessary complementary documents and details.

Contractual modifications may be made to the original deposited co-production contract, subject to the approval of the competent Authorities of both Parties before finishing the co-production.

The replacement of a co-producer may only be admitted in exceptional cases for valid reasons recognized by the competent Authorities.

The competent Authorities shall inform each other about their decisions, attaching a copy of the documentation. As a rule, the competent Authority of the majority co-producer is the first to inform about its decision.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 967):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 15 dicembre 2023.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 12 gennaio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 7ª (Cultura, istruzione).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato, il 27 febbraio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1745):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° marzo 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 marzo 2024 e il 10 aprile 2024.

Esaminato in Aula il 6 maggio 2024 e approvato definitivamente il 7 maggio 2024.

24G00082

LEGGE 14 maggio 2024, n. **66**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, di seguito denominati singolarmente «Parte» e unitamente le «Parti»;

Considerando che le industrie cinematografiche della Repubblica italiana e del Giappone trarranno reciprocamente beneficio da una più stretta cooperazione nella produzione cinematografica;

Intendendo sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;

Desiderosi di potenziare e facilitare la coproduzione cinematografica a favore delle industrie cinematografiche dei due Paesi e lo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

Certi che tali scambi contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Le finalità del presente Accordo volgono a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(a) con il termine «coproduttore» s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente così come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica;

(b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende un film realizzato da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9;

(c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche;

(d) con il termine «autorità competente» si intende l'autorità di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 3

Autorità competenti

Le autorità competenti sono definite nell'Allegato al presente Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessità di designare un'altra autorità come propria autorità competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4

Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 è assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.

2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione può essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 5

Approvazione di una coproduzione cinematografica

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorità competenti inerente la coproduzione cinematografica.

2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorità competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva.

3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente della Repubblica italiana. Il coproduttore giapponese è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente del Giappone.

4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorità competenti si consultano al fine di assicurare la conformità della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorità competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorità competente la propria valutazione sulla fattibilità della coproduzione cinematografica.

5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalità del presente Accordo.

6. Le autorità competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonché ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.

7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 6

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale luogo è necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

Articolo 7

Partecipazione

1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:

(a) per quanto concerne la Repubblica italiana:

(i) cittadini della Repubblica italiana;

(ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

(iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;

(b) per quanto concerne il Giappone:

(i) cittadini del Giappone;

(ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.

2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Articolo 8

Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipa-

zione finanziaria totale di rutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorità competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi «in natura», inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio.
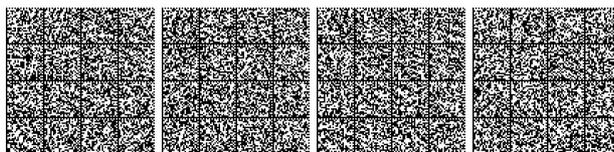
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di rutti i coproduttori.

3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 9

Coproduzioni cinematografiche multilaterali

1. Le autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.

2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica italiana o il Giappone o entrambi.

3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 10

Importazione di attrezzature

In conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea delle attrezzature cinematografiche necessarie per la realizzazione e la commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.

Articolo 11

Materiali cinematografici e lingue

1. Ciascun coproduttore sarà proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato nella Repubblica italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

2. Il master originale dovrà essere realizzato nella Repubblica italiana, in Giappone o in entrambi e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sarà effettuato nella Repubblica italiana mentre quello della versione giapponese sarà realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 12

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.

Articolo 13

Commissione Mista

l. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente all'autorità di gestione.

2. La Commissione Mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo.

3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio è ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorità competenti.
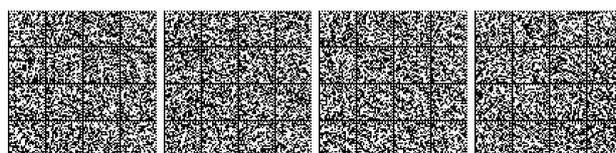
Articolo 14

Status dell'Allegato

1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.

2. Le autorità competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Articolo 15

Attuazione

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. L'attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi adeguati.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da altri accordi internazionali.

Articolo 16

Titoli

I titoli degli Articoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità di riferimento e sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'Accordo stesso.

Articolo 17

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore, durata, modifiche

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.

3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorità competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni cinematografiche.

4. Il presente Accordo può essere modificato dì comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il ventotto giugno dell'anno 2023 in duplice esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. ln caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

CONSIDERING that the film industries of the Italian Republic and Japan will benefit from closer mutual cooperation in the production of films;

SEEKING to build on and expand cooperation between the two countries in the area of film production;

DESIROUS of enhancing and facilitating the film co-production which may be conducive to the film industries of the two countries and to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Objective

The objective of this Agreement is to enhance exchanges between filmmakers of the two countries and to expand film co-production between the two countries.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) the term "co-producer" means an Italian or Japanese film production company or entity as defined by the national laws and regulations in force in each country, who participates in the making of a co-production film;

(b) the term "co-production film" means a film made by one or more Italian co-producers and one or more Japanese co-producers, including a multilateral co-production film to which Article 9 applies;

(c) the term "film" means an aggregate of images, or of images and sounds, of any length, embodied in any material, including but not limited to fiction films, documentaries and animation films, and which are primarily intended for theatrical release;

(d) the term "competent authority" means an authority of a Party responsible for the application and implementation of this Agreement.

Article 3
Competent authorities

The competent authorities shall be set out in the Annex to this Agreement. Notwithstanding Article 14, if either Party needs to designate another authority as its competent authority, that Party shall notify the other Party in advance in writing through diplomatic channels of such changes.

Article 4
Recognition as a national work and entitlement to benefits

1. A co-production film which has obtained the final approval referred to in paragraph 2 of Article 5 shall be identified as a national work and shall be entitled to the full enjoyment of all the benefits which are or may be accorded in the Italian Republic and Japan respectively to the national works, subject to the national laws and regulations in force in each country. These benefits accrue solely to the co-producer of the country that grants the benefits.
2. The benefits referred to in paragraph 1 of this Article shall not be granted if the Italian co-producer and the Japanese co-producer are linked by common management or control. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

Article 5
Approval of a co-production film

1. In order to enjoy the benefits in accordance with this Agreement, co-producers shall apply for and obtain an approval related to the co-production film from respective competent authorities.
2. The co-producers shall submit applications to respective competent authorities, first to obtain a provisional approval and, once the making of the co-production film has been completed, to obtain a final approval.
3. The Italian co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of the Italian Republic. The Japanese co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of Japan.
4. Before granting the provisional approval referred to in paragraph 2 of this Article, the competent authorities shall consult with each other in order to ensure the compliance of the co-production film with the provisions of this Agreement and with the national laws and regulations in force in each country. The competent authority of the co-producers which have the major financial contribution shall communicate first its assessment on the feasibility of the making of the co-production film to the other competent authority.
5. The competent authorities may jointly decide the terms and conditions for granting the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the purpose of achieving the objective of this Agreement.
6. The competent authorities shall ensure that their respective decision to grant or deny the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be made in accordance with the national laws and regulations in force in each country as well as terms and conditions
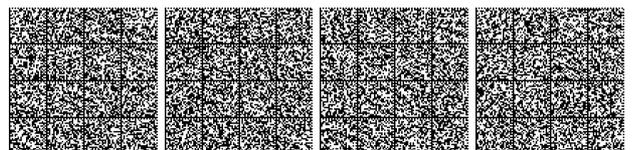
referred to in paragraph 5 of this Article.

7. The applications submitted to obtain the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall meet the requirements set out in the Rules of Procedure, defined in the Annex to this Agreement.

Article 6
Filming

1. The filming in studios shall be done in studios located in the Italian Republic or Japan or, in cases of multilateral co-production films, in any of the third countries under Article 9. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

2. The filming in the exterior or interior location other than studios in countries or regions other than the countries of the participating co-producers in the making of the co-production film may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, if such location is necessary to make the co-production film consistent with its script or subject.

Article 7
Participation

1. The authors, the scriptwriters, the directors, the performers and the rest of the creative, technical and artistic personnel, as well as other staff of workers participating in the making of the co-production film shall be:

(a) as regards the Italian Republic:
   (i) nationals of the Italian Republic;
   (ii) nationals of Member States of the European Union;
   (iii) foreign long-term residents in the Italian Republic, according to the laws and regulations in force therein;

(b) as regards Japan:
   (i) nationals of Japan;
   (ii) permanent residents in Japan, according to the laws and regulations in force therein.

2. The participation of foreign creative, technical and artistic personnel as well as other staff of workers which does not meet the requirements set out in paragraph 1 of this Article may be allowed only in exceptional cases and by mutual consent in writing of the competent authorities, if its participation is necessary to make the co-production film.

Article 8
Contributions of co-producers

1. The financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 20% (twenty percent) and not more than 80% (eighty percent) of the total financial contribution of all the co-producers. The contribution of the co-producers shall include, in principle, creative, technical and artistic participation in reasonable proportion to the financial contribution of each co-producer. When assessing the financial contribution of each co-

producer, the competent authorities may jointly consider an "in kind" contribution, including, but not limited to, the provision of studio facilities as part of the financial contribution.
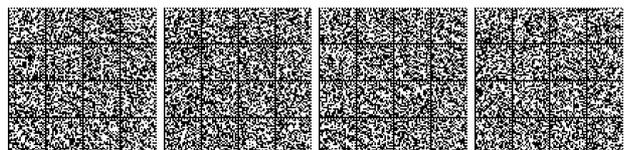
2. Derogations to the provisions of paragraph 1 of this Article shall be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, provided that the financial contribution of each co-producer shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 90% (ninety percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

3. If the co-producers of the Italian Republic or the co-producers of Japan aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

Article 9
Multilateral co-production film

1. The competent authorities will consider favorably the possibility to jointly approve the making of a multilateral co-production film among Italian and Japanese co-producers, and co-producers of any of the third countries with which one or both Parties have concluded an agreement on film co-production.

2. Each co-producer of the third countries shall fulfill all the conditions relating to the co-production status under the terms of the agreement on film co-production concluded and in force between those third countries and either the Italian Republic, Japan or both.

3. In cases of multilateral co-production films, the financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 70% (seventy percent) of the total financial contribution of all the co-producers. If the co-producers of the third countries aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

Article 10
Import of equipment

The Parties shall facilitate, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, the temporary importation of the cinematographic equipment required for the making and commercialization of co-production films.

Article 11
Film materials and languages

1. Each co-producer will be the owner, in proportion to its financial contribution, of the master material which shall be deposited, in joint name, in a jointly-decided upon laboratory to which each co-producer shall have access. The laboratory shall be located in the Italian Republic or Japan. In exceptional cases, the use of a laboratory located in a third country may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

2. The master material shall be made in either the Italian Republic, Japan or both and it shall have at least two versions, respectively in Italian and in Japanese. The dubbing or

subtitling process of the Italian version shall be made in the Italian Republic while that of the Japanese version shall be made in Japan. An exception to these provisions may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

Article 12
Permission to exhibit publicly

The approval of a co-production film by the competent authorities referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 5 shall not bind the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film in their country.

Article 13
Joint Commission

1. In order to verify the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Commission constituted by their respective officials and experts, including directors and producers as well as staff of the handling organization.
2. The Joint Commission may be held and convened by electronic means at the request of one or both competent authorities, including, in particular, if one or both competent authorities have serious difficulties in the implementation of this Agreement.
3. The Joint Commission shall verify comprehensively the appropriate balance of the number of films, financial contribution, and the creative, technical and artistic participations of the co-producers including equipment for the making of the co-production films. If the balance is considered inappropriate, the Joint Commission shall determine necessary measures to establish such balance and obtain the endorsement of the competent authorities.

Article 14
Status of Annex

1. The Annex to this Agreement is an integral part thereof.
2. The competent authorities may jointly propose modifications to the Annex. The Annex may be modified by mutual consent in writing of the Parties through the exchange of diplomatic notes. The modifications shall enter into force on the date of receipt of the second note.

Article 15
Implementation

1. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as regards the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.
2. The implementation of this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds.
3. The provisions of this Agreement are without prejudice to the rights and obligations of both Parties under other international agreements.
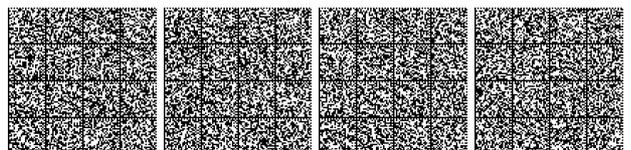
Article 16
Headings

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 17
Dispute resolution

1. Any dispute concerning the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the Parties.
2. Any dispute between co-producers shall be governed by paragraph 3 (xi) of B of the Annex to this Agreement.

Article 18
Entry into force, duration and amendments

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicated each other the completion of their respective internal procedures necessary for its entry into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for further periods of five (5) years unless one of the Parties notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the intended date of expiration through diplomatic channels.
3. In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply to the co-production films which have already obtained the final approval by the competent authorities referred to in paragraph 2 of Article 5 and to those which are in progress for the final approval at the time of the termination of this Agreement. The provisions of this paragraph shall also apply to the distribution of revenues from co-production films.
4. This Agreement may be amended by mutual consent in writing between the Parties. Such amendments shall enter into force following the same procedures as those stated in paragraph 1 of this Article.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

Done at Tokyo on this twenty-eighth day of June in the year 2023, in duplicate in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN
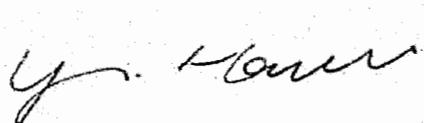
ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

A. Autorità competenti

Le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (di seguito «l'Accordo») sono le seguenti:

per la Repubblica italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;

per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria che designerà l'autorità di gestione giapponese, informandone l'autorità italiana competente.

B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche

Le autorità competenti assicurano, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.

Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile contestualmente.

Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.

I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorità competenti l'approvazione in conformità all'Articolo 5 dell'Accordo.

L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti voci:

1. la sceneggiatura completa del film;

2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;

3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti, che deve comunque includere:

(i) il titolo della coproduzione cinematografica;

(ii) il nome dei produttori;

(iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

(iv) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessità);

(v) il budget, compreso il piano finanziario;

(vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;

(vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai sensi dell'Accordo non vincoli le autorità competenti di una delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;

(viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;

(ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;

(x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che copra almeno «tutti i rischi di produzione» e «tutti i rischi sul materiale originale di produzione»;

(xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;

(xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione cinematografica.

Inoltre, il contratto tra i coproduttori:

(a) stabilirà che venga realizzato un numero sufficiente di copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore sarà titolare di una copia del materiale di riproduzione protetto e avrà diritto di utilizzarlo per disporne per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore avrà accesso al materiale di produzione originale secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun coproduttore è comproprietario degli elementi tangibili della coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori;

(b) decreterà la responsabilità finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:

(i) nella preparazione di un progetto a cui e stata rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo da parte delle autorità competenti;

(ii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di tale approvazione; o

(iii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori;

(c) stabilirà gli accordi relativi alla condivisione tra i coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione delle due;

(d) preciserà le date entro le quali devono essere perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione della coproduzione cinematografica;

4. il contratto di distribuzione, se già stipulato;

5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli interpreti, le parti che devono impersonare;

6. il piano di lavorazione;

7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni produttore dovrà sostenere in ogni Paese;

8. la sinossi.

Le autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché informazioni ritenute necessarie.

Possono essere apportate modifiche al contratto originario. Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad approvazione dalle autorità competenti prima che la coproduzione cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti soddisfacenti dalle autorità competenti.

Le autorità competenti si terranno reciprocamente informate delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata dall'Accordo.

C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito separato che indichi che si tratti di una «coproduzione cinematografica italo-giapponese» o di una «coproduzione cinematografica giapponese-italiana» o, se opportuno, un credito che rispecchi la partecipazione della Repubblica italiana, del Giappone e di Paesi terzi.
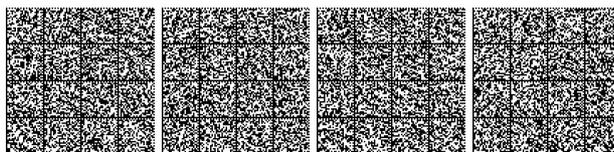
ANNEX

Rules of Procedure

A. Competent authorities

The competent authorities for the implementation of the Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the Agreement") are as follows:

- for the Italian Republic: Ministry of Culture - Directorate-General for Cinema and Audiovisual;
- for Japan: the Ministry of Foreign Affairs, the Agency for Cultural Affairs and the Ministry of Economy, Trade and Industry, which will designate the Japanese handling organization and inform the Italian competent authority thereof.

B. Rules applying to co-production films

The competent authorities shall ensure, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, that the rules set out in this Annex shall apply to co-production films under the Agreement.

Applications for the provisional approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation, if possible simultaneously.

Applications for the final approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities accompanied by all the supporting documentation.

Projects that meet the requirements of co-production film will be issued an approval under Article 5 of the Agreement in writing by the competent authorities.

The application package shall include the items listed below:

1. a complete script of the film;
2. a document providing proof that the copyright for the production has been legally acquired in each country;
3. a copy of the co-production contract signed by the co-producers, subject to the approval by the competent authorities, which will include in any case:
   (i) the title of the co-production film;
   (ii) the name of the producers;
   (iii) the name of the author of the script or the adaptor in case of drawing from a literary source;
   (iv) the name of the director (a substitution clause permitted to provide for his/her replacement if necessary);
   (v) the budget, including the financing plan;
   (vi) the commitment of the co-producers to covering any over or under expenditure in proportion to their respective financial contributions;
   (vii) a clause recognizing that entitlement to benefits under the Agreement does not bind

the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film;

(viii) the approximate date when shooting is to begin;

(ix) a clause concerning the measures to adopt if one of the co-producers is partially failing to comply with the terms established in the co-production contract;

(x) a clause stipulating that the co-producer which has the major financial contribution will take out insurance policy covering at least "all production risks" and "all master material production risks";

(xi) a clause establishing the applicable procedure for resolving any dispute between co-producers that cannot be resolved amicably;

(xii) a clause stipulating that the co-producers jointly own copyright to the co-production film and that each co-producer shall receive producer credit accordingly in the title sequence of the co-production film.

In addition, the contract between the co-producers will:

(a) provide that a sufficient number of copies of the final material used in the production shall be made for all the co-producers. Each co-producer will be the owner of a copy of the protected reproduction material and will be entitled to use it to make the necessary reproductions. Moreover, each co-producer will have access to the original production material in accordance with the conditions jointly decided by the co-producers which at least will contain a clause stating that each co-producer is co-holder of the tangible elements of the co-production film and guarantee that all materials are copyright protected and that any exploitation can only be conducted by mutual consent of the co-producers.

(b) set out the financial liability of each co-producer for costs incurred:

(i) in preparing a project which is refused a provisional approval under Article 5 of the Agreement by the competent authorities;

(ii) in making a co-production film which has been given such a provisional approval under Article 5 of the Agreement and fails to comply with the conditions of such an approval; or

(iii) in making an approved co-production film, permission for whose public exhibition is withheld in any of the countries of the co-producers;

(c) set out the arrangements regarding the sharing between the co-producers of the revenues from the exploitation of the co-production film, including those from export markets. The sharing of revenues should, in principle, be proportional to the total contribution of each co-producer and it consists of either a sharing of revenues or a sharing of markets or a combination of the two formulas;

(d) specify the dates by which their respective financial contributions to the making of the co-production film shall have been completed;

4. the distribution contract, where this has already been signed;

5. the list of the creative, technical and artistic personnel indicating nationalities and role and, in the case of performers, the roles they are to play;
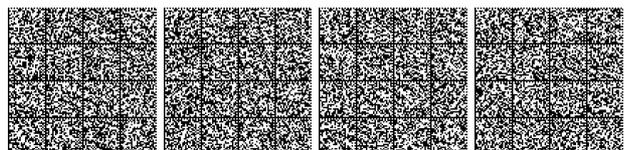
6. the production schedule;
7. the detailed budget, identifying the expenses to be incurred in each country by each producer;
8. the synopsis.

The competent authorities may ask for any further documentation and all other additional information deemed necessary.

Amendments may be made in the original contract. Any significant changes shall be submitted for the confirmation of the competent authorities before the making of a co-production film is completed. The replacement of a co-producer will be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decisions on the approval set out under the Agreement.

C. Identification of co-production films

Each co-production film shall include either a separate credit indicating that it is either an "Italian-Japanese co-production film" or a "Japanese-Italian co-production film" or, where relevant, a credit which reflects the participation from the Italian Republic, Japan and third countries.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 968):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 15 dicembre 2023.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 12 gennaio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 7ª (Cultura, istruzione).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 23 gennaio 2024 e il 6 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato, il 27 febbraio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1746):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° marzo 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 marzo 2024 e il 10 aprile 2024.

Esaminato in Aula il 6 maggio 2024 e approvato definitivamente il 7 maggio 2024.

24G00083
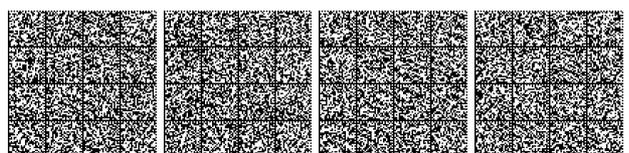
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2024.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, per l'anno 2024, delle seguenti carte-valori postali:

a) francobolli celebrativi degli accordi di Villa Madama, nel 40° anniversario, congiunto con lo Stato Città del Vaticano;

b) francobolli celebrativi della prima legge sui brevetti, nel 550° anniversario;

c) francobolli celebrativi dell'Associazione nazionale bersaglieri, nel centenario;

d) francobolli celebrativi dedicati al viaggio: il giro del mondo della nave Amerigo Vespucci e Marco Polo, nel 700° anniversario della scomparsa;

e) francobolli celebrativi della Presidenza italiana del G7;

f) francobolli celebrativi dedicati alla Fondazione Venezia per la ricerca della pace, nel 25° anniversario, congiunto con lo Stato Città del Vaticano;

g) francobolli celebrativi del Corpo della Guardia di finanza, nel 250° anniversario dell' istituzione;

h) francobolli celebrativi di Europa 2024;

i) francobolli commemorativi di Carlo Melograni, nel centenario della nascita;

j) francobolli commemorativi di Giuseppe Tatarella, nel 25° anniversario della scomparsa;

k) francobolli commemorativi di San Tommaso d'Aquino, nel 750° anniversario della scomparsa;

l) francobolli commemorativi di Franco Basaglia, nel centenario della nascita;

m) francobolli commemorativi di Eleonora Duse, nel centenario della scomparsa;

n) francobolli commemorativi di Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario della nascita;

o) francobolli commemorativi di Marsilio Ficino;

p) francobolli commemorativi di Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa;

q) francobolli commemorativi di Libero Grassi, nel centenario della nascita;

r) francobolli commemorativi di Sante Zennaro;

s) francobolli commemorativi di Alberto Manzi, nel centenario della nascita;

t) francobolli commemorativi di Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa;

u) francobolli commemorativi di Giovanni Gentile, nell'80° anniversario della scomparsa;

v) francobolli commemorativi di Silvio Berlusconi.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2024
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 757

24A02595

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con cui è stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 con cui è stato prorogato di sei mesi lo stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 993 del 9 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 994 dell'11 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1015 del 2 agosto 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio della Regione Siciliana, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo»;

Vista la nota prot. n. 28027 del 29 marzo 2024 del Ministero dell'interno, con cui, nel rappresentare l'eccezionalità della situazione in atto, è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

Considerato che il citato Ministero dell'interno, con la predetta nota, ha, tra l'altro, rappresentato la complessa evoluzione dello scenario di crisi internazionale, destinato ad innescare crescenti ondate migratorie che potrebbero giungere sulle coste del Mediterraneo attraverso la Libia, nonché la previsione di un nuovo sensibile incremento degli ingressi di cittadini stranieri in Italia a fronte della stabilizzazione di condizioni meteo-marine favorevoli con l'approssimarsi della stagione estiva;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Considerato che, in virtù delle misure derogatorie e semplificatorie, introdotte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e proseguite per effetto della sua successiva proroga, è stato possibile realizzare *ex novo* o ampliare in maniera celere ed efficace strutture dedicate all'accoglienza dei migranti, e che la conferma delle misure suddette risulta necessaria per far fronte alle nuove eventuali criticità che dovessero presentarsi;

Considerato che, le misure disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'emergenza risultano sufficienti a supportare le eventuali attività demandate al medesimo Commissario, tenendo conto di quanto finora realizzato e del relativo onere sostenuto;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A02637

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 aprile 2024.

Disposizioni modificative in ordine alla definizione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS, ivi inclusi i gettoni di presenza e i rimborsi per le spese di missione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

Visto l'art. 4 del succitato decreto legislativo, che individua nel Comitato ETS l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva n. 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, e che stabilisce che la preliminare attività istruttoria, ai fini degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della direzione generale competente per materia una segreteria tecnica;

Considerato che il comma 12 del citato art. 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS e della segreteria tecnica;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2022 con cui sono stati definiti i compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dello sviluppo economico la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica, il sen. Adolfo Urso, Ministro dello sviluppo economico e l'on. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il sen. Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare l'art. 19, che ha stabilito i compensi anche per i componenti della segreteria tecnica;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2022.

1. All'art. 1 del decreto 23 marzo 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi, ivi inclusi i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica ETS, nonché i rimborsi per le spese di missione per i soli componenti del Comitato ETS.»;

b) al comma 3:

1. le parole: «il Comitato ETS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato ETS e della segreteria tecnica»;

2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In deroga a quanto previsto al secondo periodo, al solo coordinatore della segreteria tecnica è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione della segreteria tecnica e del Comitato ETS, nel limite massimo di 48 riunioni all'anno»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «il Comitato ETS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato ETS e della segreteria tecnica»; dopo le parole: «il presidente» sono inserite le seguenti: «e per il coordinatore»; dopo le parole: «singolo componente» sono inserite le seguenti: «del Comitato ETS e della segreteria tecnica».

2. Le tabelle di cui all'allegato al decreto 23 marzo 2022 sono integralmente sostituite dalle tabelle 1, 2, e 3 di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di costituzione del Comitato ETS e della segreteria tecnica secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2024

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

ALLEGATO

Tabella 1

Profilo	Fascia economica	Compenso per gg/uomo (euro)	Numero giornate/mese	Mesi/annui	Compenso annuo (euro)
Presidente	A	400,00 euro	5	12	24.000,00 euro
Vice Presidente	B	300,00 euro	4	12	14.400,00 euro
Componente con diritto di voto	C	250,00 euro	3	12	9.000,00 euro
Componente senza diritto di voto	D	200,00 euro	2	12	4.800,00 euro
Coordinatore segreteria tecnica	B	300,00 euro	5,5	12	19.800,00 euro
Componente segreteria tecnica	D	200,00 euro	2	12	4.800,00 euro
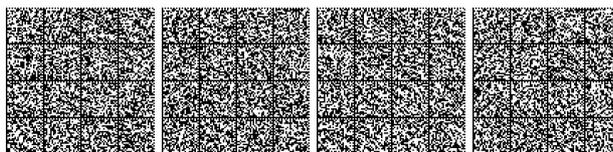
In esito agli aspetti menzionati all'art. 1, comma 2 del decreto si è calcolato che la media delle giornate/mese corrispondente ai profili individuati è la seguente:

profilo A - Presidente, n. 5 giornate/mese;

profilo B - Vice Presidente, n. 4 giornate/mese;

profilo C - Componente con diritto di voto, n. 3 giornate/mese;

profilo D - Componente senza diritto di voto, n. 2 giornate/mese.

profilo B - Coordinatore segreteria tecnica, n. 5,5 giornate/mese;

profilo D - Componente segreteria tecnica, n. 2 giornate/mese.

Tabella 2

n.	Profilo	Fascia economica	Costo gettoni di presenza
1	Presidente	A	260,00 euro
1	Vice Presidente	B	195,00 euro
8	Componente con diritto di voto	C	162,50 euro
5	Componente senza diritto di voto	D	130,00 euro
1	Coordinatore segreteria tecnica	B	195,00 euro
5	Componente segreteria tecnica	D	130,00 euro

Tabella 3

n.	**Profilo**	**Fascia**	**Compenso per gg/uomo**	**Numero gg/mese**	**Compenso annuo**	**Costi totali compensi**	**Costo Gettoni di presenza**	**Costo annuo gettoni di presenza**	**Rimborsi spese annuo**	**Totale annuo**
1	I – Presidente	A	400,00 €	5	24.000,00 €	24.000,00 €	260,00 €	6.240,00 €	x1	
1	II - Vice Presidente	B	300,00 €	4	14.400,00 €	14.400,00 €	195,00 €	4.680,00 €	x2	
8	III – Comp.te con diritto di voto	C	250,00 €	3	9.000,00 €	72.000,00 €	162,50 €	31.200,00 €	x3	
5	IV – Comp.te senza diritto di voto	D	200,00 €	2	4.800,00 €	24.000,00 €	130,00 €	15.600,00 €	x4	
						134.400,00 €		**57.720,00 €**	**20.000,00 €**	**212.120,00 €**
1	II – Coord. Segreteria tecnica	B	300,00 €	5,5	19.800,00 €	19.800,00 €	195,00 €	9.360,00 €	0,00	
5	IV- Comp.te Segreteria tecnica	D	200,00 €	2	4.800,00 €	24.000,00 €	130,00 €	15.600,00 €	0,00	
						43.800,00 €		**24.960,00 €**	**- €**	**68.760,00 €**
Totale generale										**280.880,00 €**

24A02614
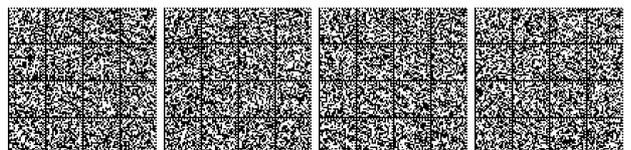
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della cooperativa «Vix Service», in Pero e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo mascherava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 28442 del 31 gennaio 2024 e che, nei termini prescritti, non sono

pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Muliari Gianluca, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 17 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vix Service» con sede in via Newton, 12 - 20016 Pero (MI) - C.F. 10763480968, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Muliari Gianluca, nato a RHO (MI) il 20 dicembre 1971 (c.f. MLRGLC71T20H264H), e domiciliato in via Resegone, 8/a - 20045 Lainate (MI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02597

DECRETO 14 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Il Giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese

e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'Albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo mascherava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 315048 del 16 ottobre 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Marina Scandurra, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 19 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in via Del Serafico n. 159 - 00152 c/o Il Consorzio CO.P.E.C - Roma - codice fiscale n. 08643220588, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969 (codice fiscale SCNMRN69T55H501N), e domiciliato in via Silvio Pellico n. 42 - 00195 Roma.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02598
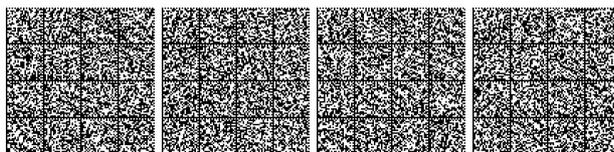
DECRETO 14 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Arcobaleno - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 1366 dell'11 marzo 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Riccardo Strada, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 17 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in via degli Orafi n. 12 - 70026 Modugno (BA) - Codice fiscale n. 04298730724, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Strada, nato a Bari il 1° febbraio 1966 (codice fiscale STRRCR66B01A662V), e domiciliato in via Venezia n. 13 - 70122 Bari.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02599

DECRETO 14 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa edilizia a r.l. La Garganica», in San Severo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni,

finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 1369 dell'11 marzo 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Occhicone Giuseppe, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta pec del 28 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia a r.l. La Garganica» con sede in via Carlo Poerio n. 1 - 71016 San Severo (FG) - c.f. 84000930713, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Occhicone Giuseppe, nato a Foggia (FG) il 2 dicembre 1957 (c.f. CCHGPP57T02D643M), e domiciliato in via Collatia n. 6 - 71011 Apricena (FG).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02600

DECRETO 14 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa edilizia Villalta», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 39500 del 12 febbraio 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Carolina Borsani, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 19 aprile 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Villalta» con sede in via Carlo Barbieri n. 5 - 83100 - Avellino (AV) - C.F. 04396510630, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Carolina Borsani, nata ad Avellino (AV) il 5 luglio 1983 (c.f. BRSCLN83L45A509V), e domiciliato in via Salaria n. 300 F - 00198 - Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02601

DECRETO 16 maggio 2024.

Scioglimento d'ufficio della «Cooperativa edilizia GSG - società in liquidazione», in Oliveto Citra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024 — in corso di registrazione presso la Corte dei conti — concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la
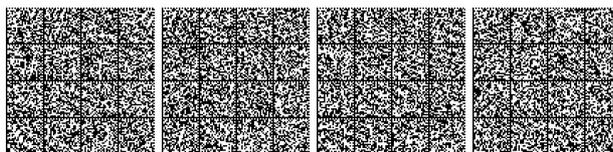
vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancato accertamento, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0001782 del 14 marzo 2024 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. n. 0089279 del 4 aprile 2024 sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il summenzionato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Mario Campitelli, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 — tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia — sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Mario Campitelli alla richiesta di accettazione del summenzionato incarico (giusta comunicazione pec in data 18 aprile 2024), acquisito agli atti d'ufficio;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia GSG - società in liquidazione», con sede in via Aldo Moro n. 63 - 84020 Oliveto Citra (SA) (codice fiscale 05523040656) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Campitelli, nato a Nocera Inferiore (SA) il 25 giugno 1958, c.f. CMPMRA58H25F912V, ivi domiciliato in via Nicola Rossi n. 7 - 84014.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02602

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 maggio 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1084).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, con cui è stato dichiarato per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;

Considerato che il territorio della Regione Siciliana è interessato da un lungo periodo di siccità, causato sia dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche delle ultime stagioni autunnali e invernali, sia dalle temperature rilevate più alte della media che hanno determinato, tra l'altro, una rilevante riduzione dei deflussi idrici superficiali, nonché la mancata ricarica delle falde e, conseguentemente, una esigua disponibilità di acqua negli invasi e nelle falde idriche;

Considerato che, in data 8 febbraio 2024, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, attivo presso l'Autorità di bacino del distretto della Sicilia, ha dichiarato lo stato di severità idrica alta per tutto il territorio regionale;

Considerato, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone della regione sopra indicata potranno, altresì, determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico potranno contribuire ad aggravare la situazione di *deficit* idrico in atto;

Considerato che l'evoluzione dello scenario climatico e il perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilità di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalità;

Visti gli esiti della riunione tecnica con le strutture regionali interessate tenutasi in video conferenza il giorno 17 maggio 2024;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la situazione di *deficit* idrico in atto di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base dei fabbisogni trasmessi nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli interventi e delle misure più urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli interventi, realizzati anche con procedure di somma urgenza, fatti salvi gli obblighi previsti a carico dei gestori del Servizio integrato in virtù delle concessioni e dei contratti in essere, volti:

a) a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

b) a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di rifacimento e/o approfondimento captazioni.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la località, le coordinate geografiche, la descrizione tecnica con la data di inizio e relativa durata, l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
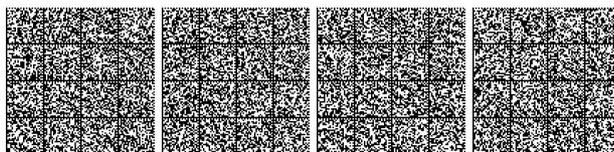
n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, fatte salve le finalità e le ragioni di urgenza, comunque in tempi congrui con quelli di durata dello stato di emergenza, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, ciascun Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Ricognizione dei fabbisogni

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi individuati nella ricognizione di cui al comma 1, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Alle eventuali rimodulazioni e approvazioni del piano degli interventi, a seguito delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto di ricognizione di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei pote-

ri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
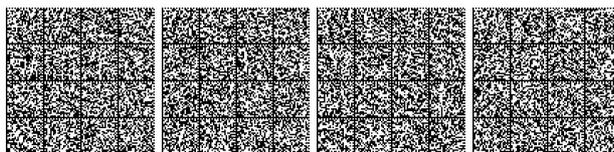
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la valutazione d'incidenza ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.
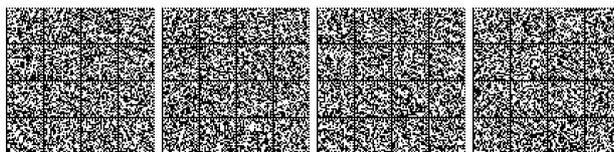
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 6.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura in-

serita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.
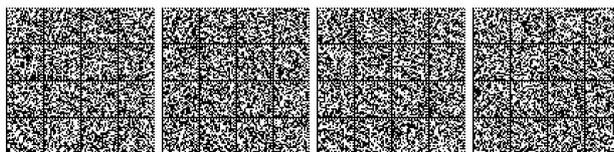
2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 5, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

3. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

4. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 7.

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, entro il limite complessivo di venti unità, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e di settecento ore complessive.

2. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, entro il limite di tre unità, può essere riconosciuta, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dall' ordinamento, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per sei mesi, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Le misure di cui al presente articolo sono autorizzate per sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

5. Gli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A02619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 8 maggio 2024.

Modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Delibera:

La modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), con l'introduzione dell'art. 25-*ter*, secondo il testo che segue:

Capo Terzo
NORME DIVERSE

(*Omissis*)

Art. 25-*ter (Contratti di collaborazione e indennità dei professori, ricercatori universitari e avvocati dell'Ufficio studi)*. — 1. Gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche assegnati all'ufficio studi ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa.
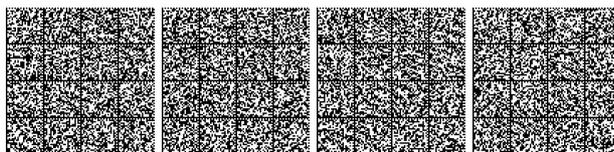
2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora gli avvocati, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Agli avvocati, professori e ricercatori di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, è corrisposta un'indennità mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilità e di disponibilità e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonché delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Roma, 8 maggio 2024

Il Vice Presidente: PINELLI

24A02593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

Estratto determina IP n. 256 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/012, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., con sede legale in Cis di Nola Isola, 1 - Torre 1, int. 120, 80035 Nola.

Confezione: LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C.: 051184012 (in base 10) 1JU0DD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 75 mg di pregabalin;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene *shellac*, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C.: 051184012.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LYRICA «75 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C.: 051184012.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02520

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Viagra»

Estratto determina IP n. 257 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale VIAGRA 4 compresse film rivestite 50 mg in blister autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/98/077/006, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 051185015 (in base 10) 1JU1CR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di sildenafil;

eccipienti:

parte interna: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato;

ricopertura: ipromellosa, titanio biossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 051185015.
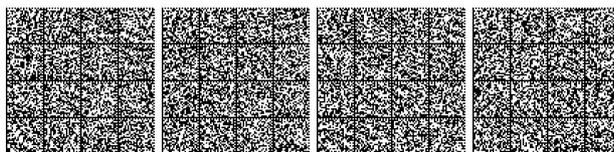
Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIAGRA «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 051185015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02521

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone»

Estratto determina IP n. 258 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE 30 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: ELLAONE «30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister» (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa - codice A.I.C.: 047127028 (in base 10) 1DY6HN(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 30 mg di ulipristal acetato;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato;

rivestimento con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), talco (E553b), titanio diossido (E171), polisorbato 80 (E433), ossido di ferro giallo (E172), silicato di alluminio e potassio (E555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ELLAONE «30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister» (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa - codice A.I.C.: 047127028.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ELLAONE «30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister» (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa - codice A.I.C.: 047127028.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni di vendita

La dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccezione, il cui modello è allegato alla presente determina. Detto materiale informativo deve essere allegato alle singole confezioni di «Ellaone» e deve essere consegnato alle pazienti, da parte del farmacista, in formato cartaceo al momento della dispensazione delle singole confezioni del medicinale.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02522

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Matever»

Estratto determina IP n. 259 del 9 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale MATEVER «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale – blister (pvc/pe/pvdc)» 60 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/711/011, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: MATEVER «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pvdc)» 60 compresse.

Codice A.I.C. n. 051186017 (in base 10) 1JU2C1 (in base 32).

Forma farmaceutica:

composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 500 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo della compressa: calcio fosfato dibasico diidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, idrossipropilcellulosa (L);

rivestimento: ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), idrossipropilcellulosa (E463), glicole propilenico (E1520), acido sorbico (E200), sorbitano monooleato (E494), vanillina, coloranti (giallo chinolina lacca di alluminio (E104)).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MATEVER «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pvdc)» 60 compresse.

Codice A.I.C. n. 051186017.
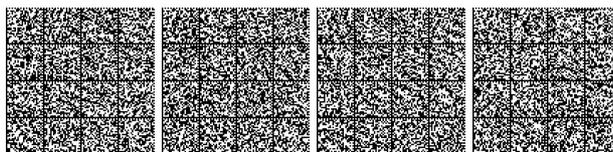
Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MATEVER «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pe/pvdc)» 60 compresse.

Codice A.I.C. n. 051186017.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02523

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di escitalopram, «Amasci».

Estratto determina AAM/PPA n. 354/2024 del 10 maggio 2024

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il seguente *grouping* di tipo 1B:

2 x B.II.e.5.a.2 - modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti del *range* delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate;

1 x B.II.e.5.a.1 - modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica entro i limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate,

con conseguente immissione in commercio del medicinale AMASCI nelle confezioni di seguito indicate:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120079 - base 10 185DWH base 32;

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120081 - base 10 185DWK base 32;

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120093 - base 10 185DWX base 32;

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120105 - base 10 185DX9 base 32;

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120117 - base 10 185DXP base 32;

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. 042120129 - base 10 185DY1 base 32.

Principio attivo: escitalopram.

Codice pratica: C1B/2023/90.

Procedura europea: DE/H/6057/IB/023/G.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini, 20 - cap 20123 Milano, codice fiscale 10863670153.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica) per le confezioni da 20 compresse da 10 e 20 mg;

OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile) per le confezioni da 50 e 100 compresse da 10 e 20 mg.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02524

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, sodio gluconato, «Crystalsol».

Estratto determina AAM/PPA n. 355/2024 del 10 maggio 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo 1B - B.II.e).5.a).2, con conseguente immissione in commercio del medicinale CRYSTALSOL nella confezione di seguito indicata:

«soluzione per infusione» 12 sacche in PO/PA da 1000 ml - A.I.C. n. 045010030 (base 10) 1BXM3G (base 32).

Principio attivo: sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, sodio gluconato.

Codice pratica: C1B/2023/1789.

Codice di procedura europea: IE/H/xxxx/WS/224.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89 - 00142.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02525

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidrato cloridrato, «Equasym».

Estratto determina AAM/PPA 357/2024 del 10 maggio 2024

Autorizzazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EQUASYM è modificata, a seguito della procedura DK/H/2888/001-006/II/082, approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.4 - Modifiche al paragrafo 4.8 dell'RCP per aggiungere la contusione come evento avverso. Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 4.2, 4.7, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori.

Numeri A.I.C. e confezioni:

A.I.C. n. 041889015 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889039 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889041 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889054 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889066 - «10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889080 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889092 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889104 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889116 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889128 - «20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889130 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889142 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889155 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889167 - «30 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889179 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889181 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889193 - «50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889205 - «50 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889217 - «60 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 041889229 - «60 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister Pvc/Aclar/Al.

Codice pratica: VC2/2022/575.

Titolare A.I.C.: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch con sede legale e domicilio fiscale in Block 2 Miesian Plaza, 50 - 58 Baggot Street Lower Dublin 2, D02 HW68 Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02526

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Vitalaire».

Estratto determina AAM/PPA n. 358/2024 del 10 maggio 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VITALAIRE, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10,5 litri - A.I.C. n. 040778300 (base 10) 16WGKW (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 21 litri - A.I.C. n. 040778312 (base 10) 16WGL8 (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 35 litri - A.I.C. n. 040778324 (base 10) 16WGLN (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 37 litri - A.I.C. n. 040778348 (base 10) 16WGMD (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 38 litri - A.I.C. n. 040778351 (base 10) 16WGMH (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 42 litri - A.I.C. n. 040778363 (base 10) 16WGMV (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 45 litri - A.I.C. n. 040778375 (base 10) 16WGN7 (base 32);

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 46 litri - A.I.C. n. 040778387 (base 10) 16WGNM (base 32).

Principio attivo: ossigeno.

Titolare A.I.C.: Vitalaire Italia S.p.a., codice fiscale 02061610792, con sede legale e domicilio fiscale in via Bisceglie, 66 - 20152 Milano, Italia.

Codice pratica: N1B/2024/347.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02527

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zinco (ZN), rame (CU), manganese (MN), selenio (SE), iodio (I), «Kidtrayze».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 120/2024 del 14 maggio 2024

Procedure europee:

SE/H/2192/001/DC;

SE/H/2192/001/IB/002;

SE/H/2192/001/IA/004/G.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KIDTRAYZE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala - Verona

Confezione:

«concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in pp da 10 ml - A.I.C. n. 050642014 (in base 10) 1J9H2Y (in base 32);

Principi attivi: Zinco (Zn), Rame (Cu), Manganese (Mn), Selenio (Se), Iodio (I).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti

HP Halden Pharma AS,

Svinesundsveien 80, 1788 Halden, Norvegia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 050642014 «concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in pp da 10 ml;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 050642014 «concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in pp da 10 ml

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02574

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Auralgan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 118 del 14 maggio 2024

Procedura europea n. MT/H/0627/001-003/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AURALGAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055010 (in base 10) 1JQ2F2 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055022 (in base 10) 1JQ2FG (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055034 (in base 10) 1JQ2FU (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055046 (in base 10) 1JQ2G6 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055059 (in base 10) 1JQ2GM (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055061 (in base 10) 1JQ2GP (in base 32).

Principio attivo: Dabigatran etexilato

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Galenicum Health, S.L.U.
Sant Gabriel, 50
08950 - Esplugues de Llobregat (Barcellona), Spagna
SAG Manufacturing S.L.U
Crta. N-I, Km 36
28750 San Agustin de Guadalix, Madrid, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055010 (in base 10) 1JQ2F2 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055022 (in base 10) 1JQ2FG (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: ortopedico e fisiatra

Confezioni:

«110 mg capsule rigide» 10x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055034 (in base 10) 1JQ2FU (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - AIC n. 051055046 (in base 10) 1JQ2G6 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055059 (in base 10) 1JQ2GM (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria Al/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 051055061 (in base 10) 1JQ2GP (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o dì specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, fatto salvo quanto previsto dalla nota 97

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle

disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA *(Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02575

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ertapenem, «Ertapenem Qilu»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 119 del 14 maggio 2024

Procedura europea N. LT/H/0197/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «ERTAPENEM QILU», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Società Qilu Pharma Spain S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Planta 8, Paseo De La Castellana 40, 28046, Madrid, Spagna

confezione: «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 051072015 (in base 10) 1JQM0H (in base 32)

Confezione: «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 051072027 (in base 10) 1JQM0V (in base 32)

Principio attivo: Ertapenem

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Kymos, S.L.
Ronda de Can Fatjó, 7B
Parque Tecnológico del Vallès
Cerdanyola del Vallès
08290, Barcelona, Spagna

Eurofins Analytical Services Hungary Kft
Anonymus utca 6.,
Budapest IV, 1045
Ungheria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro

A.I.C. n. 051072027 (in base 10) 1JQM0V (in base 32)

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

confezione: «1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro

A.I.C. n. 051072015 (in base 10) 1JQM0H (in base 32)

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02576

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bortezomib, «Bortezomib Qilu»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 123 del 15 maggio 2024

Procedura europea n. DE/H/7296/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «BORTEZOMIB QILU», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Paseo De La Castellana 40, Planta 8, 28046 - Madrid, Spagna (ES)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,4 ml

A.I.C. n. 050857010 (in base 10) 1JJ11L (in base 32)

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini in vetro da 1,4 ml

A.I.C. n. 050857022 (in base 10) 1JJ11Y (in base 32)

Principio attivo: Bortezomib

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Kymos, S.L.

Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del Vallès), Cerdanyola del Vallès, 08290 Barcelona, Spagna

Eurofins Analytical Services Hungary Kft

1045 Budapest, Anonymus u. 6, Ungheria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02577

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.IC. n. 121 del 15 maggio 2024

Procedura europea N. SE/H/2238/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade, 1, 20123 Milano, Italia;

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050115017 (in base 10) 1HTDG9 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115029 (in base 10) 1HTDGP (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115031 (in base 10) 1HTDGR (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115043 (in base 10) 1HTDH3 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115056 (in base 10) 1HTDHJ (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 050115068 (in base 10) 1HTDHW (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115070 (in base 10) 1HTDHY (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115082 (in base 10) 1HTDJB (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115094 (in base 10) 1HTDJQ (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115106 (in base 10) 1HTDK2 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

A.I.C. n. 050115118 (in base 10) 1HTDKG (in base 32).

Principio attivo: Ticagrelor;

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Germania;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Rual Laboratories Srl, 313, Splaiul Unirii, Building H, 1st floor, sector 3, Bucarest 030138, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02578

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabanex»

Con la determina n. aRM - 76/2024 - 4374 del 16 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tillomed Italia Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GABANEX;

Confezione: 046685158

Descrizione: «400 mg capsule rigide» 200 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685145

Descrizione: «400 mg capsule rigide»100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685133

Descrizione: «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685121

Descrizione: «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685119

Descrizione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685107

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 200 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685095

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685083

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685071

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685069

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685057

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 200 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685044

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685032

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685020

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Confezione: 046685018

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02579

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupatadina Teva».

Con la determina n. aRM - 75/2024 - 813 del 15 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RUPATADINA TEVA;

Confezione: 043937046

Descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043937034

Descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043937022

Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043937010

Descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02580

BANCA D'ITALIA

Nomina di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare S.c.p.A., in Torre del Greco.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 maggio 2024, ha disposto misure di intervento precoce - di cui agli artt. 69-*octiesdecies* e ss. del del decreto legislativo n. 385/1993 - nei confronti della Banca di credito popolare S.c.p.A. con sede in Torre del Greco (NA).

Più in dettaglio, è stata disposta la nomina del dott. Francesco Fioretto e dell'avv. Dino Donato Abate in qualità di commissari in temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione attualmente in carica, ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB).

24A02596

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2015=100)		
2022 Media	*112,6*		
2023 Aprile	118,4	7,9	14,2
Maggio	118,6	7,2	14,5
Giugno	118,6	6,0	14,3
Luglio	118,7	5,7	13,9
Agosto	119,1	5,2	13,8
Settembre	119,3	5,1	14,2
Ottobre	119,2	1,7	13,4
Novembre	118,7	0,7	12,3
Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023 Media	*118,7*		
2024 Gennaio	119,3	0,8	10,8
Febbraio	119,3	0,7	9,7
Marzo	119,4	1,2	8,6
Aprile	119,3	0,8	8,8

24A02620

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-122) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
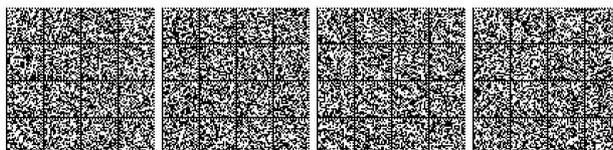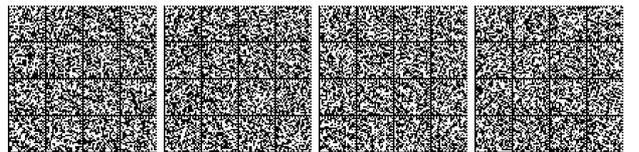
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C